

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26/1/2012, in Milano

tra

Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo

e

le Organizzazioni Sindacali

DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UIL C.A.

premesso che

- l'articolo 33, comma 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - ha prorogato per il 2012 "le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126" (c.d. detassazione);
- allo stato si è in attesa della pubblicazione dell'apposito decreto attuativo (di seguito DPCM) che quantifichi l'importo massimo assoggettabile al regime di detassazione nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione in parola;
- in data 9 marzo 2011 le Parti hanno sottoscritto l'allegato Accordo per la detassazione relativa al periodo d'imposta 2011

si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. le Parti - nelle more dell'emanazione del DPCM di cui al secondo alinea delle premesse - intendono prorogare anche per il 2012 quanto concordato con riferimento all'anno 2011 nell'Accordo per la detassazione del 9 marzo 2011 - applicato alle Società di cui all'allegato 1 del medesimo con inclusione di Banca Monte Parma entrata a far parte del Gruppo dal 26/7/2011- per quanto compatibile con le successive modifiche del quadro normativo legale e contrattuale, ivi compreso l'Accordo del 19 gennaio 2012 di rinnovo del CCNL 8 dicembre 2007;
3. le Parti si impegnano comunque ad incontrarsi a seguito della pubblicazione del citato DPCM per le opportune valutazioni e gli eventuali adeguamenti.

FIBA CISL

FABI

UGL CREDITO

FISAC - CGIL

DIRCREDITO

SINFUB

UILCA

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 9 marzo 2011, in Milano

tra

▪ Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo

e

▪ le Organizzazioni Sindacali  
Dircredito-FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL Credito, UILCA

premessi che

- a) l'articolo 1, comma 47, della L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha prorogato per il 2011 il regime di detassazione – imposta sostitutiva del 10%, nel limite complessivo di 6000 euro lordi – delle erogazioni c.d. di produttività corrisposte ai lavoratori del settore privato;
- b) il predetto articolo costituisce norma attuativa dell'articolo 53, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, che riferisce l'agevolazione fiscale per il 2011 alle "somme erogate a lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale";
- c) la complessiva materia è stata oggetto di chiarimenti da parte della Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3/E del 14 febbraio 2011, che ha precisato che "stante l'applicazione della misura negli anni passati anche ai contratti collettivi nazionali di settore (...), nulla vieta la stipulazione di accordi o contratti territoriali o anche solo aziendali che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento al fine di mantenere l'operatività delle intese raggiunte in attuazione della misura";
- d) l'art. 20 del ccnl 8 dicembre 2007, modificato dall'accordo nazionale 7 luglio 2010 stabilisce che le materie attribuite alla contrattazione aziendale possono essere definite a livello di Gruppo, nel rispetto dei principi di non sovrapposizione e non duplicazione nelle sedi aziendali;
- e) con il Protocollo delle Relazioni Industriali 23 dicembre 2010 alla Delegazione Sindacale di Gruppo è stata assegnata la funzione di stipulare intese vincolanti per tutte le Società del Gruppo indicate nell'allegato 1;

si conviene quanto segue:

- 1) le premesse e l'allegato 1 del Protocollo delle Relazioni Industriali 23 dicembre 2010 formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) le Parti concordano di replicare quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 dicembre 2007 in riferimento ai seguenti istituti:

- lavoro straordinario (art. 100):

UGL CREDITO

SINFUB  
Mazzini  
Anichini

FIBA/CISL  
Crispien

FABI  
Ciliani

Intesa Sanpaolo  
Mazzini

FISAC  
Gianopoli

- lavoro supplementare (art. 31);
- indennità di turno (art. 96, commi 2 e 6);
- indennità di reperibilità ed intervento (art. 36);
- compenso corrisposto al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato) (art. 94, comma 7);
- indennità giornaliera nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni) (art. 95, terzo comma);
- ore confluite in banca delle ore (sia quelle rivenienti dalla riduzione di orario di cui all'art. 94, comma 2, sia quelle concernenti prestazioni aggiuntive), qualora le stesse per risoluzione del rapporto di lavoro ovvero per passaggio ai quadri direttivi vengano monetizzate (art. 100);
- compenso per le prestazioni svolte nei giorni di riposo settimanale (art. 101, comma 3);
- specifico compenso pari al 20 % della paga oraria per le prestazioni svolte nella giornata di domenica, nei casi in cui detta giornata non coincida con quella destinata al riposo settimanale (art. 101, comma 4);
- compenso per le prestazioni svolte nei giorni festivi infrasettimanali, laddove per le prestazioni svolte in tali giornate il lavoratore non chieda di fruire di un corrispondente permesso (art. 101, comma 5);
- compenso per le prestazioni svolte nelle giornate semifestive oltre il limite delle cinque ore (art. 101, comma 6).

3) Le Parti inoltre riconfermano i seguenti istituti contenuti nell'accordo Banca Intesa 3 agosto 2005 confermato per Intesa Sanpaolo con accordo 20 dicembre 2007

- indennità turno (art. 3);
- indennità di reperibilità (art. 4);
- trattamento per intervento (art. 5);
- prestazioni in giornate non lavorative (art. 6);
- "indennità modali" (Norma transitoria)

nonchè il compenso turno mercato ittico di cui all'art. 10 dell'accordo Cassa di Risparmio di Venezia 15 dicembre 2003 confermato con accordo 21 maggio 2008;

4) le Parti si danno atto che le erogazioni effettuate nel corso dell'anno 2011 in applicazione dei predetti istituti di cui ai precedenti punti 2) e 3) consentono l'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 47, della L. 13 dicembre 2010, n. 220;

5) la vigenza del presente accordo è comunque correlata all'applicazione:

- del ccnl 8 dicembre 2007;
- dell'accordo Banca Intesa 3 agosto 2005 confermato per Intesa Sanpaolo con accordo 20 dicembre 2007;
- dell'accordo Cassa di Risparmio di Venezia 21 maggio 2008.

CCO

TSAC  
Sanpaolo

Dirigente  
Intesa

FABI  
Gillanis

GILSA  
EBA CISC

SINFUB  
Mauri

Andr

Allegato 1

INTESA SANPAOLO  
INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES  
BANCA DELL'ADRIATICO  
BANCA DI CREDITO SARDO  
BANCA DI TRENTO E BOLZANO  
BANCA FIDEURAM  
BANCA IMI  
BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO  
BANCA PROSSIMA  
BANCO DI NAPOLI  
CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA  
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO  
CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA  
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA  
CENTRO FACTORING  
CENTRO LEASING BANCA  
CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO  
CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO  
CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA  
BANCA CR FIRENZE  
CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO  
CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA  
CASSA DI RISPARMIO DI RIETI  
CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO  
CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI  
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO  
EQUITER  
EURIZON CAPITAL SGR  
FIDEURAM FIDUCIARIA  
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR  
IMI FONDI CHIUSI (incluso EPSILON SGR)  
IMI INVESTIMENTI  
INTESA FORMAZIONE  
INTESA PREVIDENZA SIM  
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING  
LEASINT  
MEDIOCREDITO ITALIANO  
MEDIOFACTORING  
MONETA  
NEOS FINANCE  
SANPAOLO INVEST SIM  
SIREFID

*Alto*  
*er*

*Alto*

*[Signature]*

SANPAOLO  
*Manua*  
*AmCh*

FIBB/CISL  
*[Signature]*

FABI  
*[Signature]*

*[Signature]*

FISAC  
*[Signature]*